

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2018
514/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1037^a riunione del 16 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all'Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014, integrando, tra le altre cose, le disposizioni relative alla verifica del sistema di garanzie per il sistema di bilanciamento approvate con la deliberazione 181/2012;
- l'articolo 10, del TIB, infatti, prevede che il responsabile del bilanciamento, ovvero Snam Rete Gas, organizzi e gestisca un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio Codice di Rete;
- l'articolo sopra richiamato, in particolare, prevede che il responsabile del bilanciamento determini giornalmente il debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento (di seguito: EPSu) in relazione alle partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento;
- a norma del comma 3, del suddetto articolo, l'EPSu, per ciascun utente, è dato dalla somma di:
 - a) partite economiche determinate e non ancora saldate;
 - b) partite economiche non ancora determinate in via definitiva relative al periodo precedente al momento di valutazione;
 - c) partite economiche che possono insorgere nel periodo successivo al momento di valutazione;
- con lettera del 31 maggio 2018 (prot. Autorità 17499), Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del Codice relativa alla determinazione dell'EPSu, chiedendone l'urgente entrata in vigore al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema;
- in particolare, la suddetta proposta ha l'obiettivo di chiarire che, ai fini del calcolo delle partite economiche di cui alla precedente lettera c), debbano essere inclusi tutti i prelievi attesi dell'utente, quindi anche i quantitativi di gas

programmati dall'utente presso i punti di uscita interconnessi con gasdotti esteri nonché presso i punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi;

- con lettera del 12 giugno 2018 (prot. Autorità 18330), l'Autorità ha chiesto alla società Snam Rete Gas di sottoporre la proposta di aggiornamento, di cui al precedente alinea, al procedimento di consultazione di cui alla deliberazione 55/09, seppur in termini ridotti, in ragione dell'urgenza evidenziata dalla stessa Snam Rete Gas;
- l'Autorità, inoltre, ritenendo le modifiche proposte idonee a rendere più solido il sistema di garanzie e coerenti con la regolazione esistente, non ha rilevato impedimenti alla loro immediata attuazione, anche nelle more della conclusione del processo di consultazione; a tal fine, l'Autorità ha dato mandato a Snam Rete Gas di valutare le modalità di comunicazione e le tempistiche più opportune per minimizzare gli impatti sugli utenti;
- in esito alla consultazione del Codice, non essendo emersi profili di criticità da parte degli utenti, con lettera del 5 ottobre 2018 (prot. Autorità n. 27999), Snam Rete Gas ha trasmesso la proposta di modifica del Codice unitamente al parere del Comitato di consultazione e alla documentazione prevista dal paragrafo 3.3 del capitolo 23 del Codice di Rete, confermando la già avvenuta applicazione delle misure proposte.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del Codice di Rete trasmessa da Snam Rete Gas con lettera del 5 ottobre 2018 contribuisca a garantire l'integrità del sistema e sia coerente con i criteri definiti dal TIB;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas, con lettera del 5 ottobre 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del Codice di Rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini